



COMUNE DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.1.1999;
- Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 147 del 21.12.2012;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 30.4.2014;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 22.7.2014;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 24.3.2015;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 27.4.2017;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 256 del 26.9.2017;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.2.2018

INDICE

CAPO I

- Art. 1 – ISTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE**
- Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**
- Art. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- Art. 4 – CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art. 5 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art.6 - CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art. 7 – PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**
- Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art. 10 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art. 11 – SUBENTRO NELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art. 12 – RINUNCIA**
- Art. 13 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art. 14 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**
- Art. 15 – OCCUPAZIONE D'URGENZA**
- Art. 16 – OCCUPAZIONE ABUSIVA. RIMOZIONE**
- Art. 17 – NORMA TRANSITORIA**

CAPO II

- Art. 18 – OGGETTO DEL CANONE**
- Art. 19 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE**
- Art. 19 bis – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE**
- Art. 20 – SOGGETTI PASSIVI**
- Art. 21 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**
- Art. 22 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
- Art. 23 – TARIFFA BASE**
- Art. 24 – TABELLA DI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI**
- Art. 25 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLE OCCUPAZIONI**
- Art. 26 – VERSAMENTO DEL CANONE**
- Art. 27 – ESCLUSIONE DAL CANONE**
- Art. 28 – RECUPERO. RISCOSSIONE COATTIVA**
- Art. 29 – RIMBORSI**
- Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALIZZATE**
- Art. 31 – TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA**

CAPO I

Art. 1 - ISTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE

1. E' istituito, a norma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

1. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al surriferito decreto legislativo, al nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Quando nel presente Regolamento sono usati i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. I responsabili dell'attività gestionale del canone, ivi compresa quella concernente il rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione, sono, nei rispettivi ambiti di competenza, il Dirigente della Direzione Risorse, della Direzione del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'art.88 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.5 della legge n.241/90.

2. Le eventuali misure che si rendano necessarie al fine di specificare il puntuale riparto delle competenze fra i servizi interessati, anche allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, così come previsto nel presente regolamento, sono adottati con appositi atti organizzativi.

Art. 4 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale.

2. La concessione si perfeziona con il pagamento del relativo canone. In assenza, la concessione si intende come non rilasciata.

Art. 5 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 2, deve farne apposita domanda al Servizio competente redatta in carta legale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, e' quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso,

nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, con le misure della superficie da occupare;

d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;

e) l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria nonché a costituire adeguato deposito cauzionale che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alla necessità di tutela del patrimonio comunale.

Nei casi di occupazione con manufatti, nella domanda devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici.

3. Detta domanda deve essere corredata, se necessario, da elaborati tecnici, atti ad identificare l'occupazione interessata. Per ogni tipologia di occupazione il Dirigente Responsabile provvederà ad individuare la documentazione tecnica necessaria.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio, determinato di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione.

5. Dovranno essere altresì prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee, salva diversa disposizione normativa o regolamentare, la domanda deve essere presentata:

a) 90 giorni prima della data di inizio dell'occupazione per le occupazioni realizzate dai Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Detto termine è di 180 giorni qualora il rilascio della concessione sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

b) 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione per le occupazioni realizzate per lavori edili;

c) 15 giorni prima per traslochi, manutenzione del verde, cestelli elevatori e fattispecie analoghe a condizione che siano effettuate con veicoli di peso complessivo pari o inferiore ai limiti massimi consentiti nell'area interessata e nel percorso utile a raggiungerla.

Art. 6 - CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Dirigente responsabile deve contenere: l'ubicazione, tipologia e durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina la concessione in relazione alle diverse tipologie di occupazione. All'atto di concessione e /o autorizzazione viene allegato un prospetto di determinazione del canone che costituisce parte integrante del provvedimento amministrativo.

1bis. Il rilascio della concessione avverrà una volta accertato il pagamento del canone o di parte di esso in caso di pagamento rateale.

1ter. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a cinque giorni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c), la ricevuta di pagamento del canone costituisce titolo all'occupazione nei tempi e modi indicati nel modello di richiesta.

2. Unitamente al provvedimento amministrativo relativo all'occupazione permanente per passo carrabile, definito dall'art. 44, comma 4 del D. Lgs. 507/1993 e comunque dovuto ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, dovrà essere ritirato apposito cartello segnaletico.

2bis. Nel caso di accesso carrabile, la richiesta di apposito segnale per indicare la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta è facoltativa e subordinata alla richiesta del proprietario.

3. Le concessioni e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché in materia Edilizia, Commercio, Polizia ed Igiene vigenti.

4. Ai fini del rilascio della concessione e/o autorizzazione o del diniego della stessa, il Dirigente responsabile deve acquisire i necessari pareri dai Servizi interessati al procedimento.

5. Il Dirigente responsabile dovrà esprimersi in ordine al rilascio o al diniego della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni entro 90 giorni dalla domanda, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari e fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Detto termine è di 180 giorni qualora il rilascio della concessione sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

5bis. La mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di canone, penali e sanzioni amministrative connesse alle occupazioni di suolo pubblico costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione.

6. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tale situazione il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

7. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.

Art. 7 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.

2. Il concessionario è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese e, in mancanza di tale adempimento, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione, indicata al precedente art. 5.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

5. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di tenere nel luogo di occupazione l'atto di concessione e/o autorizzazione ed esibirlo a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.

2. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

3. Per le occupazioni temporanee è fatto obbligo, da parte del concessionario, la rimozione delle attrezzature, al momento della chiusura giornaliera dell'attività, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione.

4. Il concessionario è altresì obbligato al versamento del canone, che dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità stabilite nel capo II del presente regolamento.

Art. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà la durata di anni 5 decorrenti dalla data del rilascio, rinnovabile tacitamente per un uguale periodo a meno che il contribuente e il Comune non abbiano dato disdetta un mese prima della scadenza;

2. La durata delle concessioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico riferite ad attività di commercio su aree pubbliche è determinata dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Le occupazioni temporanee relative ai pubblici esercizi ed ai lavori edili possono avere la durata massima di 365 giorni.

Art. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E /O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo. Per le concessioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione Comunale con le stesse modalità previste per il rilascio almeno cinque giorni prima della scadenza.
2. Per le concessioni temporanee di durata decennale potrà essere richiesto il rinnovo durante l'ultimo anno di validità dello stesso atto concessorio con istanza in bollo competente da inoltrare al Comune almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso. La mancata produzione dell'istanza di rinnovo entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo stesso della concessione.

Art.11 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione e/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora nel corso della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti e per quelle di cui al comma 3 dell'art.9, sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto inter vivos sia mortis causa, nonché nell'ipotesi in cui nell'immobile adibito all'esercizio dell'attività commerciale, si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione al Dirigente Responsabile mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro 60 giorni dalla data del trasferimento.
Qualora permangano le medesime condizioni la nuova autorizzazione/concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione e/o autorizzazione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 6.
4. Il subingresso nelle concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche potrà avvenire esclusivamente a seguito di cessione dell'azienda commerciale.
5. Fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno di occupazione al quale si riferisce la concessione oggetto di voltura.

Art. 12 – RINUNCIA

1. I contribuenti che non abbiano più interesse alle occupazioni di cui al comma 3 dell'art.9 ed a quelle permanenti possono rinunciare con apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al Comune rispettivamente per la I tipologia di occupazioni prima dell'inizio della stessa e per la II entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.
2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone. Sarà invece rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante.
3. Il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 6.

Art. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;
- il mancato pagamento del canone, previa diffida

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.

3. Per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, i casi di decadenza dell'atto concessorio sono quelli inoltre previsti nelle vigenti norme di legge e regolamentari e successive integrazioni e modifiche.

Art. 14 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi mentre il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 6.

3. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di tre giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

4. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione, sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

6. Per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio i casi di revoca dell'atto concessorio sono quelli inoltre previsti nelle vigenti norme di legge e regolamentari e successive integrazioni e modifiche.

7. Nei casi di sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio dato in concessione, comunicata volontariamente dall'operatore ai sensi dell'art. 71 della L.R.T. n. 28/2005, o disposta per irregolarità contributiva, dal competente servizio comunale ai sensi del capo V bis della citata L.R.T., è comunque dovuto il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per il periodo di sospensione.

Art. 15 – OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 16 - OCCUPAZIONE ABUSIVA. RIMOZIONE

1. Sono considerate abusive:

- a. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione;
- b. le occupazioni revocate o decadute, protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;
- c. le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art 15.

2. Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, risultante da apposito verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale, è dovuta dall'occupante abusivo l'indennità nonché le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 28, comma 5, del presente regolamento.

3. Fermo restando il pagamento dell'indennità di cui al comma 2, la rimozione della suddetta occupazione, disposta con apposito provvedimento dirigenziale, deve comunque avvenire nei seguenti casi:

- a. occupazione abusiva insistente su spazio ed area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, che non può costituire oggetto di atto concessorio per violazioni di norme legislative e regolamentari;
- b. quando l'occupante abusivo, nonostante il pagamento del canone, non richieda la concessione del relativo spazio o area pubblica occupata;
- c. in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e regolamenti.

4. La rimozione sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dall'ordinanza del Sindaco. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 17 - NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento sono rinnovabili nel termine previsto dall'art 9, comma 1 del presente regolamento a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 18 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono assoggettati al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee in strade aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini del pagamento del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.Lgs. n. 285/92.

Art. 19 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone si individuano occupazioni permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. si considerano temporanee le occupazioni di durata pari o inferiore all'anno;
- c. si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.

Art. 19 bis- OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione con impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica è soggetta a preventiva concessione rilasciata dal Servizio comunale competente in materia di occupazione permanente, acquisito il parere favorevole delle strutture interessate.

2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 avente per oggetto, a seconda dei casi :

a) l'installazione della infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni , oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati , con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente con l'obbligo del concessionario di ospitare altri soggetti titolato e garantendo parità di trattamento tra gli operatori dei servizi di telecomunicazioni.

3. Nelle suddette fattispecie il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in mq. 25. Tale superficie, inferiore normalmente alla superficie media delle occupazioni esistenti sul territorio comunale, tiene conto delle agevolazioni di cui all'art. 63 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997,

4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;

- In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

- È fatto obbligo di ospitare a titolo gratuito impianti di proprietà pubblica, che non interferiscono con la funzione degli impianti, oggetto di concessione, qualora il Comune lo richieda;

- E' demandata alla Giunta Comunale la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.

5 Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato secondo quanto stabilito all'art. 21 del presente regolamento, in applicazione della tariffa base di cui all'art. 23 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 24, rapportata alla superficie minima convenzionale di cui al precedente comma 3. Per l'installazione temporanea legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura viene rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.

6. Per le occupazioni oggetto del presente articolo la categoria di riferimento per le tariffe è la categoria 2[^], indifferentemente dalla localizzazione effettiva.

7. Si applicano alla presente tipologia di occupazione tutte le disposizioni del presente regolamento, fatte salve specifiche particolari incompatibilità.

Art. 20 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione e in mancanza dall'occupante abusivo, di cui all'art. 15 del capo I del presente regolamento.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 21 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa, il cui importo è indicato analiticamente nell'apposito prospetto allegato all'atto amministrativo.
2. Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale o giornaliera graduata secondo la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche, tenendo conto dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori, indicati al successivo art. 24, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e/o autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente secondo i criteri e le modalità previsti dagli artt. 25 e 26 del presente Regolamento.

Art. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio comunale si suddivide in quattro categorie di importanza di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, di cui all'allegato elenco come parte integrante del presente regolamento.
2. Alla suddetta suddivisione, ricavata dagli elementi di centralità, valore storico-artistico, flusso turistico, presenze commerciali, utilità economica ed intensità abitativa, è riconducibile il valore economico dell'area.
3. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) 1^a cat. 100% della tariffa base;
 - b) 2^a cat. 90% della tariffa base;
 - c) 3^a cat. 70% della tariffa base;
 - d) 4^a cat. 40% della tariffa base.
4. Viene, altresì, prevista una maggiorazione dello 0,15 del coefficiente moltiplicatore in relazione alle occupazioni temporanee e permanenti realizzate in alcune aree di particolare pregio appartenenti alla 1^a categoria così come specificamente elencate nell'elenco di cui al comma 1.
5. Tale maggiorazione non viene applicata alle occupazioni riguardanti le fiere e gli accessi carrabili a filo del manto stradale.

Art. 23 - TARIFFA BASE

1. La tariffa base per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, graduata per categorie secondo quanto disposto dai precedenti articoli è stabilita come segue:
 - a) Occupazioni permanenti.
 1. 1^a CATEGORIA:
al mq. € 30,00
al ml. € 6,00
 2. 2^a CATEGORIA:
al mq. € 27,00
al ml. € 5,40
 3. 3^a CATEGORIA:
al mq. € 18,00

al ml. € 3,60

4. 4^CATEGORIA:

al mq. € 9,00

al ml. € 1,80

b) Occupazioni temporanee

TARIFFA BASE GIORNALIERA PER MQ./ML:

5. 1^ CATEGORIA: € 0,24

6. 2^CATEGORIA: € 0,22

7. 3^CATEGORIA: € 0,15

8. 4^CATEGORIA: € 0,08

Art. 24 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI.

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:

1	chioschi	2,30
2	spazi soprastanti	0,69
3	spazi sottostanti (cisterne, pozzetti, e simili)	0,92
4	sottosuolo (cavi, condutture e simili)	0,81
5	passi carrabili	1,06
6	accessi carrabili a filo del manto stradale	0,74
7	passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	1,15
8	impianti distributori di carburante	1,73
9	pubblici esercizi	1,96
10	attività edilizia	2,39
11	spettacolo viaggiante	0,92
12	manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,92
13	occupazioni realizzate in P.zza Il Campo in occasione delle manifestazioni paliesche	34,5
14	occupazioni realizzate in P.zza Il Campo con palchi:	
	1^ categoria	120
	2^ categoria	100
	3^ categoria	78
15	mercati settimanali	2,12
16	Commercio su aree pubbliche dei titolari concessioni decennali	1,84
17	Mercatini annuali	3,68
18	Occupazioni temporanee effettuate durante l'anno	3,68
19	Fiere	8,05
20	Impianti di telefonia mobile di cui all'art. 19 bis comma 2 lett. a) – occupazione singola	30
21	Impianti di telefonia mobile di cui all'art. 19 bis comma 2	20

	lett. b) - co-siting e/o sharing - occupazione multipla - per ciascun gestore	
22	Altre attività	2,3

Art. 25 - TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLE OCCUPAZIONI

1. SUOLO.

- a. Per le occupazioni di suolo ordinarie l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati.
- b. Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, come definiti dal D.Lgs.30.04.1992 n.285, la superficie da assoggettare al canone viene determinata in base all'apertura dell'accesso sulla fronte dell'immobile per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- c. Su richiesta dei proprietari degli accessi carrabili a filo del manto stradale il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di 10 metri quadrati.
- d. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.
- e. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
- f. Per le occupazioni finalizzate al rifacimento delle facciate degli immobili ubicati nel territorio comunale, con esclusione di quelle effettuate a seguito di ordinanza comunale; viene stabilita la riduzione del 50 per cento del canone dovuto fino ad un massimo di Euro 2.000. Il richiedente dovrà indicare gli estremi della comunicazione di inizio lavori o del titolo abilitativo.

2. SOPRASSUOLO.

- a. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
- b. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.

3. SOTTOSUOLO.

- a. Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati e ,per quelle effettuate con cavi, condutture e tubazioni, in metri lineari.
- b. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.
- c. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente ed è commisurato al numero complessivo delle utenze, presenti nel territorio comunale, per la misura unitaria di tariffa fissata dalla normativa vigente. Tale tariffa è soggetta alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

Art 26 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

- a. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- b. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- c. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto amministrativo il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno.
- d. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore a € 258,23 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in rate trimestrali di uguale

importo, senza interessi, con scadenza 31 Marzo, 30 Giugno e 30 Settembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre, di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.

e. Per le occupazioni di cui all'art 25, comma 3, lett. c, il versamento del canone per l'annualità in corso deve essere effettuato, alle scadenze di cui sopra, riferendosi al numero complessivo delle utenze sussistenti al 31 Dicembre dell'anno precedente, comprensive sia di quelle in atto sia di quelle iniziate e cessate entro il suddetto termine.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

a. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, se di importo pari o inferiore a € 1.000,00, va eseguito in unica soluzione al momento del rilascio della concessione. Se l'importo è superiore può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo alle seguenti scadenze 31 Gennaio, 31 Marzo, 30 Giugno e 30 Settembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili. Per l'anno 2017 le scadenze delle prime due rate sono posticipate di un mese.

b. Per le occupazioni temporanee riferite all'attività edilizia il canone può essere rateizzato per le occupazioni di durata superiore a 6 mesi se di importo superiore a € 2.000,00.

c. Per le occupazioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) la ricevuta di versamento del canone unitamente alla compilazione del modello di richiesta costituiscono titolo all'occupazione.

d. Per le occupazioni temporanee relative alle concessioni pluriennali per il commercio su aree pubbliche si applicano gli stessi termini e le modalità di versamento del canone previste dal precedente comma 1, lett. a), b), c) e d).

3. Il pagamento del canone sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato a Comune di Siena o con altri strumenti di pagamento, individuati con determinazione dirigenziale e resi pubblici nell'apposita Sezione del Sito Web istituzionale.

4. Gli importi dovuti a titolo di canone, il cui ammontare sia pari o inferiore a € 3,00 non sono dovuti.

5. Per il commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi per assenza dei concessionari (o vacanti), gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere, sono tenuti al versamento del canone.

Art. 27 - ESCLUSIONE DAL CANONE

1. Sono escluse dal pagamento del canone le seguenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

a. Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici non commerciali per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

e. le occupazioni di aree cimiteriali.

f. Gli accessi carrabili ed i passi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap o comunque utilizzati da disabili.

g. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

- h. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- i. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- l. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a solo trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- m. le occupazioni con bacheche, tende o simili, fisse e retrattili a carattere temporaneo e permanenti.
- n. le occupazioni realizzate da esercenti mestieri girovaghi.
- o. le occupazioni realizzate dalle storiche contrade connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale.
- p. il commercio ambulante itinerante.
- q. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- r. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora.
- s. le occupazioni dello spettacolo viaggiante con veicoli destinati a ricoveri di mezzi e persone.

Art.28 - RECUPERO. RISCOSSIONE COATTIVA.

1. In caso di mancato, tardivo e parziale versamento del canone, o di una sua rata, entro il termine previsto dal presente regolamento, l'Ufficio competente provvederà al recupero della somma dovuta all'interessato tramite specifica richiesta ad adempiere entro 60 giorni dalla sua notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 1bis. In caso di dichiarazione di occupazione relativa a periodi antecedenti la data dell'istanza, nei soli casi in cui l'occupazione non sia stata oggetto di verbale di accertamento di violazione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico, il periodo pregresso è recuperato e concesso a sanatoria con una maggiorazione pari al 30% del canone dovuto.
2. Per l'omesso, tardivo e parziale versamento del canone, o di una sua rata, si applica una penale pari al 30% dell'importo dovuto. Nel caso in cui il tardivo versamento sia stato effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista dal presente regolamento si applica una penale del 10%.
3. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 1 – art. 12 bis del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie ed Extratributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone previsto espressamente per la tipologia di occupazione maggiorata del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E' irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui sopra aumentata del 50%, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992.
6. L'Ufficio, trascorso inutilmente il termine dei 60 giorni dalla notifica all'interessato della richiesta ad adempiere, provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone, penale e interessi secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
7. Per economicità non si attiveranno procedure di recupero per importi pari o inferiori ad Euro 12.

Art. 29 – RIMBORSI

1. I contribuenti possono chiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. I rimborsi delle somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno o nell'anno successivo. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella stessa misura stabilita dal comma 1 dell'art. 12 bis del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie ed Extratributarie, a decorrere dall'eseguito pagamento, stabiliti in caso di mancato, tardivo e parziale versamento, dalla data dell'eseguito pagamento. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data della richiesta, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 12.

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.
2. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti emessi nell'anno in corso, adottati sulla base delle disposizioni regolamentari e fatti oggetto delle presenti modifiche ed integrazioni.

Art. 31 – TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

(introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.
2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.
3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.
4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale.